



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI)
di concerto con il Ministro dell'interno (MARONI)
con il Ministro dell'economia e delle finanze (TREMONTI)
con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (GELMINI)
con il Ministro per i beni e le attività culturali (BONDI)
e con il Ministro della gioventù (MELONI)**

(V. Stampato Camera n. 3994)

approvato dalla Camera dei deputati l'8 febbraio 2011

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 9 febbraio 2011*

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba
Siriana fatto a Roma l'11 settembre 2008**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, fatto a Roma l'11 settembre 2008.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 209.300 per l'anno 2011, di euro 209.300 per l'anno 2012 e di euro 213.680 annui a decorrere dall'anno 2013. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ARABA SIRIANA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Araba Siriana, di seguito denominati "le Parti contraenti", o "le Parti", nel desiderio di rafforzare i legami di amicizia fra i rispettivi Paesi e promuovere l'intesa e le conoscenze comuni, attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, hanno convenuto quanto segue:

Art.1

L'obiettivo dell'Accordo è promuovere attività che mirino a rafforzare la cooperazione tra i due Paesi nel campo della cultura e dell'istruzione. Le Parti inoltre incoraggiano la cooperazione per l'attuazione di progetti nell'ambito dei programmi dell'Unione Europea.

Art.2

Le Parti, in conformità con le leggi e le normative in vigore nei rispettivi Paesi, garantiscono il loro impegno nei seguenti campi: arte e cultura, protezione e conservazione del patrimonio culturale, archivi, musei e biblioteche, istruzione pre-universitaria e superiore, cooperazione fra università, formazione professionale, programmi di scambio per gli studenti, produzione televisiva e radiofonica.

Art.3

Le Parti incoraggiano le attività delle rispettive istituzioni e organizzazioni pubbliche e private, al fine di rafforzare le relazioni culturali tra i due paesi e promuovere lo studio della lingua e della cultura dell'altro Paese.

Le Parti contraenti si impegnano a facilitare le attività delle rispettive scuole e delle istituzioni culturali e scientifiche presenti nell'altro Paese, con particolare riferimento alle attività svolte dall'Istituto Italiano di Cultura a Damasco. La Repubblica Italiana, a sua volta, si impegna a facilitare la creazione, da parte della Repubblica Araba Siriana, di un'istituzione simile in territorio italiano.

Art.4

Le Parti si scambiano mostre artistiche, culturali ed educative tipiche dei rispettivi Paesi.

Le Parti, inoltre, promuovono la cooperazione nel campo della musica, della danza, del teatro e del cinema, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione reciproca a festival, stagioni cinematografiche, e vari eventi di rilievo che caratterizzano il patrimonio artistico e culturale di entrambi i Paesi. Le parti promuovono la cooperazione fra le rispettive istituzioni e le associazioni che si occupano di musica, teatro e opera dei rispettivi Paesi.

Art.5

Le Parti sostengono la collaborazione tra gli archivi, le biblioteche e i musei di entrambi i Paesi, attraverso lo scambio di informazioni, materiali, data base, esperti, progetti condivisi e pubblicazioni.

Art.6

Le Parti rafforzano la cooperazione nel campo dell'istruzione, allo scopo di incoraggiare:

- Scambio di informazioni ed esperienze sui metodi e materiali di insegnamento, così come i programmi adottati dai sistemi di istruzione nei rispettivi Paesi.
- Scambio di insegnanti ed esperti tra le istituzioni e le organizzazioni nel campo dell'istruzione e della formazione.

- Scambio di docenti universitari e ricercatori, e attuazione di progetti di ricerca condivisi di reciproco interesse.

Art.7

Ognuna delle Parti considera la possibilità, su base reciproca, di offrire borse di studio ai laureandi e ai laureati, provenienti da entrambi i Paesi, permettendo loro di seguire gli studi e frequentare i corsi di livello universitario e post-universitario presso istituzioni culturali e scientifiche, quali accademie, istituti di ricerca e conservatori.

Art.8

Le Parti contraenti si impegnano a facilitare la cooperazione, e promuovono lo scambio di informazioni ed esperienze nell'ambito delle attività giovanili.

Art.9

Le Parti contraenti incoraggiano lo scambio di programmi culturali tra le emittenti radiofoniche e televisive dei due Paesi.

Art.10

Le Parti favoriscono la collaborazione per il ritrovamento e la conservazione del patrimonio archeologico, attraverso lo scambio di informazioni ed esperti.

Entrambe le Parti facilitano la fondazione di istituzioni, tra cui istituzioni congiunte, dedicate alla conservazione del loro patrimonio archeologico.

Le Parti si impegnano a mantenere la collaborazione tra le rispettive amministrazioni, al fine di prevenire il contrabbando di opere d'arte, beni culturali, materiali audio-visivi, opere protette dalle leggi sui diritti d'autore, documenti e altri oggetti di valore artistico.

Art.11

Le Parti promuovono la cooperazione attraverso le istituzioni sportive e le organizzazioni dei rispettivi Paesi, e la partecipazione agli eventi sportivi.

Art.12

Tutte le attività previste nell'Accordo e nei programmi esecutivi della Commissione Congiunta (v. Articolo 14), devono essere realizzate dai due Paesi su base di reciprocità, e sono finanziate secondo la disponibilità dei fondi stanziati dalle Parti.

Art.13

Le Parti si impegnano a proteggere i diritti d'autore derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in conformità con le leggi in vigore nei due Paesi e con gli obblighi previsti dagli Accordi Internazionali sui Diritti d'Autore, firmati da entrambi le Parti. Ove necessario, le Parti si consultano ed esaminano la possibilità di negoziare accordi specifici per la difesa dei diritti d'autore relativi alle questioni che potrebbero emergere dall'attuazione dell'Accordo. Le informazioni scientifiche e tecnologiche protette dai diritti d'autore, e che derivano da attività previste dall'Accordo, potranno essere divulgate a parti terze, solo previa autorizzazione scritta, presentata da entrambe le Parti, ed in conformità con le leggi in materia di diritti d'autore.

Le Parti promuovono la cooperazione bilaterale in materia di difesa dei diritti d'autore, e dei diritti ad essi legati, anche tra i rispettivi enti governativi competenti in materia.

Art.14

Le Parti istituiscono una Commissione Congiunta che garantisce l'attuazione dell'Accordo e negozia programmi esecutivi pluriennali. Gli incontri di questa Commissione saranno convocati attraverso canali diplomatici, e si terranno, alternativamente, a Damasco e a Roma.

Art.15

L'Accordo entra in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche attraverso le quali le Parti contraenti comunicano ufficialmente all'altra Parte che le rispettive procedure di ratifica sono state espletate.


Art.16

Questo Accordo sostituisce il precedente Accordo Culturale fra i due Paesi, firmato a Damasco il 2 dicembre 1971, ed avrà una durata illimitata. Ognuna delle Parti contraenti, può denunciare l'Accordo attraverso i canali diplomatici. Lo scioglimento non avrà alcun effetto sui progetti già in corso di attuazione, che sono stati concordati nel periodo di validità dell'Accordo, salvo che le Parti non decidano diversamente.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma, in data 11 settembre 2008, in due originali, ciascuno dei quali nelle lingue italiana, araba e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di discordanza d'interpretazione, prevarrà il testo in inglese.

Per il Governo della
Repubblica Italiana



Per il Governo della
Repubblica Araba Siriana



AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE
SYRIAN ARAB REPUBLIC ON CULTURAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Syrian Arab Republic, hereinafter referred to as the "Contracting Parties" or the "Parties", wishing to strengthen the bonds of friendship between their two countries and to promote mutual understanding and knowledge through the development of cultural relations, have agreed as follows:

Art. 1

The purpose of this agreement is to promote activities that aim at enhancing the cooperation between the two countries in the fields of culture and education.

The parties shall also encourage cooperation in the implementation of projects in the framework of programmes by the European Union.

Art. 2

The Parties, abiding by their respective laws and regulations, shall undertake to ensure their commitment to the following fields: culture and the arts, protection and conservation of cultural heritage, archives, museums and libraries, pre-university and higher education, cooperation between universities, vocational training, student exchange programmes, radio and television productions.

Art. 3

The two Parties shall encourage the activities of their respective public and private institutions and organisations, in order to strengthen the

cultural relations between the two countries and to promote in each country the study of the language and culture of the other.

The contracting Parties shall facilitate the activities of their respective schools, cultural and scientific institutions based in the other Party's country, with particular regard to the activities carried out by the Italian Government Cultural Office (Istituto Italiano di Cultura) in Damascus. The Government of the Italian Republic shall facilitate the establishment in its territory of a similar institution by the Government of the Syrian Arab Republic.

Art.4

The Parties shall exchange exhibitions of art, culture and education characteristic of each country.

The Parties shall also encourage cooperation in the sectors of music, dance, theatre and cinema, through the exchange of artists and reciprocal participation in festivals, film seasons and other important events that are representative of the artistic and cultural heritage of each of their two countries. The Parties shall promote cooperation between music, theatre and opera institutions and associations of their respective countries.

Art.5

The two Parties shall encourage collaboration between the archives and libraries and museums of their two countries, through the exchange of information, material, databases, experts, joint projects and publications.

Art.6

The two Parties shall encourage cooperation in the field of education with a view to enhancing:

- the exchange of information and experiences on teaching methods and materials, as well as programmes adopted in the educational systems of each country;
- the exchange of teachers and experts between institutions and organisations in the field of education and training;

- the exchange of university professors and researchers, and the carrying out of joint research projects of mutual interest.

Art. 7

Each of the two Parties shall consider the possibility, on a reciprocity basis, of offering scholarships to university students and graduates from the country of the other Party, in order to enable them to pursue their studies and attend courses at university and post-graduate level in cultural and scientific institutions such as academies, research institutes and conservatories.

Art. 8

The Contracting Parties shall facilitate cooperation and encourage the exchange of information and experiences in the field of youth activities.

Art. 9

The Contracting Parties shall encourage the exchange of cultural programmes between the radio and television broadcasting bodies of the two countries.

Art. 10

The two Parties shall encourage collaboration in the recovery and conservation of archaeological heritage, through the exchange of information and experts.

Both Parties shall facilitate the setting up of institutions, including joint institutions, dedicated to the conservation of their archaeological heritage.

The two Parties shall undertake to maintain collaboration between their respective administrations in order to prevent the trafficking of works of art, cultural assets, audio-visual material, assets subject to

protection in accordance with the laws on intellectual property, documents and other objects of artistic value.

Art. 11

The Parties shall encourage cooperation between the sports institutions and organisations of their respective countries, and participation in sports events.

Art. 12

All the activities envisaged in this Agreement and in the executive programmes by the Joint Commission in Article 14 shall be carried out by the two countries on a reciprocity basis, and shall be funded according to the availability of the financial means allocated by each country.

Art. 13

The Contracting Parties agree to protect intellectual property rights arising from the implementation of this Agreement in accordance with their respective laws, as well as with obligations ensuing from International Agreements on Intellectual Property Rights to which both Parties are signatories. Whenever necessary, the Parties shall consult each other and examine the possibility of negotiating specific agreements in order to protect intellectual property rights in relation to matters within the scope of this Agreement.

Scientific and technological information subject to intellectual property rights which may derive from the activities envisaged in this Agreement shall be divulged to Third Parties only if prior written authorisation is granted by both Contracting Parties, and in compliance with international regulations on intellectual property.

The Parties shall encourage bilateral cooperation in the field of the protection of intellectual property and related rights also between their respective relevant governmental bodies.

Art. 14

The Parties shall set up a Joint Commission in order to ensure the implementation of this Agreement and to negotiate multi-year executive programmes. The meetings of the Commission shall be called through diplomatic channels and shall be held alternately in Damascus and Rome.

Art. 15

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt of the last of the two notifications by which the two Contracting Parties shall have officially notified each other that their respective ratification procedures have been completed.


Art. 16

This Agreement supersedes the previous Cultural Agreement between the two countries signed in Damascus on 2nd December 1971, and shall be of unlimited duration. Each of the two Contracting Parties may denounce the Agreement at any time through diplomatic channels. The termination shall not affect the implementation of any programmes already under way that were agreed upon during the period of validity of this Agreement, unless the Contracting Parties decide otherwise.

In witness whereof the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Rome on September 11th 2008, in two originals, in the Italian, Arabic and English languages, all three texts being equally authentic. In the event of a divergence of interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of
the Italian Republic
The Minister of Foreign Affairs
Franco Frattini



For the Government of the
Syrian Arab Republic
The Minister of Foreign Affairs
Walid Al-Moualem



